

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA sez. interna III bis
MOTIVI AGGIUNTI in seno al ricorso RG 9688/2022

PER i professori

1. AVOLIO Eleonora, nata a Cosenza il 19/10/1979, residente in San Marco Argentano (CS) Via Dante Alighieri n. 32 C F: VLALNR79R59D086B;
2. BONARRIGO Anna, nata a Barcellona P.G. (ME) il 06/04/1972, residente in Terme Vigliatore (ME) Via Giovanni Verga n.33 C.F.: BNRNNA72D46A638G;
3. CANNISTRARO Maria Teresa, nata a Palermo il 17/11/1965, residente a Palermo in Piazza R. Strauss 19, CF CNNMTR65S57G273E
4. CARDINALE Rosina, nata a Bivona (AG) il 12.01.1962, residente in Bivona (AG) in Piazza San'Antonio, n.66 C.F. CRDRSN62A52A896M;
5. CARUANA Anna Maria, nata a Catania il 30/08/1969, residente in Sambuca di Sicilia (AG) Via Santa Croce Cortile Abene n.9 CF CRNNMR69M70C351Y;
6. CILLUFFO Anna Maria, nata a Palermo il 15.03.80, residente in Misilmeri (PA) Via L20 n.15 C.F. CLLNMR80C55G273F;
7. D'ORTO Alfina, nata a Catania il 08/07/1966, residente in Biancavilla (CT), Via Vitt. Emanuele n.128 C.F. DRTLNF66L48C351H;
8. GIAMMARRUTO Giovanna, nata a Lizzanello (LE) il 24.03.1966, residente in Lizzanello (LE) in Via G. De Pascalis n.80 C.F. GMMGNN66C64E629L;
9. LA LOMIA Antonio, nato ad Agrigento il 24/11/1974, residente a Canicattì (AG) in C.da Montagna snc, CF LLMNTN74S24A089R;
10. MANCUSO Mirella nata, a Catania l'11/05/1961, residente in Pedara (CT) Via Delle Ginestre, 32B C. F. MNCMLL61E51C351D;
11. MARTORANA Maria Gabriella, nata a Palermo il 13/10/1964, ivi residente in Via A. Narbone n.38, C.F.MRTMGB64R53G273L;

12. ORITI Maria Salvatrice, nata a Messina il 28.12.1975 e residente ad Alcara Li Fusi (ME), Via Garibaldi n. 11, C.F. RTOMSL75T68F158H;
 13. PAOLILLO Simona, nata a Barletta il 18/5/1977, ivi residente in Via Firenze 22 CF PLLSMN77E58A669K;
 14. POMO Maria Rosaria, nata a Mesagne (BR) il 19.08.1964, residente in Mesagne (BR) in Via Ticino n. 39 C.F. PMOMRS64M59F152M;
 15. RICCA Alessandra, nata a Ragusa il 16/11/1976, residente in Modica (RG) Via Nazionale Modica-Ispica n. 1/N1 C.F. RCCLSN76S56H163W;
 16. TARANTINO Mariarosa, nata ad Alcamo (TP) il 25.04.1976, residente a Balestrate (Pa), in via Portella della ginestra n.20, C.F. TRNMRS76D65A176E;
 17. TROVATO Francesco, nato a Catania il 10/10/1968, residente a San Pietro Clarenza (CT) in via Risorgimento n.4 C.F. TRVFNC68R10C351L;
 18. VENTICINQUE Calogera, nata a Termini Imerese, il 06/03/1965, residente a Termini Imerese, (PA) in P.za M. De Michele, C.F. VNTCGR65C46L112C,
- tutti rappresentati e difesi per procure congiunte al ricorso inroduttivo, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095444026) e Salvatore M. A. Spataro (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095383876 – C.F. SPTSVT70H14C351Q) del Foro di Catania, ed elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n.101, presso lo studio secondario dei nominati difensori (c/o studio Denicolai)

CONTRO

Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t.

Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in persona del Dirigente p.t.

Ufficio scolastico regionale per la Calabria, in persona del Dirigente p.t.

Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t.

PREMESSA

Con ricorso iscritto al n.ro RG 9688/2022 dell'intestato Tribunale i ricorrenti hanno chiesto

L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI

In via principale

- dell'Avviso del Ministero Istruzione n.29398 del 8 agosto 2022 avente ad oggetto: <<Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017). Assegnazione ai ruoli regionali a.s. 2022/2023>>, nella parte in cui omette di considerare ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 le sedi cd. normodimensionate disponibili;
- dell'allegato quadro di disponibilità per le assunzioni dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23 nella parte in cui gli organici delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia sono azzerati, rendendo impossibile la nomina dei ricorrenti interessati alla scelta di tali regioni;
- del presupposto, ignoto, provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze, reso a seguito della espressa richiesta del Ministero istruzione prot.57855 del 5/7/2022 di voler autorizzare ulteriori assunzioni per 228 posti – a valere sul contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - necessari ad assumere tutti gli idonei ancora presenti nella

- graduatoria del concorso bandito con decreto direttoriale n.1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui nega tale autorizzazione;
- dell'atto dell'USR Sicilia prot.23576 del 12/8/2022 che dispone un contingente pari a zero per le assunzioni dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23, del provvedimento prot.15961 del 12/8/2022 dell'USR Calabria e del provvedimento prot.34615 del 11/8/2022 dell'USR Puglia nella parte in cui dispongono l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. 2022/23 anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni;
 - dell'elenco del 17/8/2022, privo di protocollo, di assegnazione dei docenti da assumere quali dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 alle sedi regionali, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/elenco+assegnazioni+17.08.2022.pdf/da645863-642b-7f6b-65c9-58a00aac9c27?t=1660746810275>

in subordine

- della nota del Ministero Istruzione prot. n. 25442 del 4.7.2022 che integra la nota del medesimo Ministero prot. n. 22252 dell'8.6.2022, con la quale erano state fornite indicazioni per l'a.s. 2022/2023 per l'avvio delle procedure di mobilità dei dirigenti scolastici, nella parte in cui dispone che gli Uffici scolastici regionali debbano tener conto anche delle sedi cd. normodimensionate per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici senza previa istruttoria e soprattutto in assenza di previa acquisizione di parere MEF in ordine alla utilizzabilità di tali sedi cd. normodimensionate tanto ai fini della mobilità, quanto ai fini delle assunzioni; conseguentemente
- della nota USR Sicilia del 5/7/2022 prot.19239 nella parte in cui dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso utilizzando a tal fine anche le cd. sedi normodimensionate, nonché della nota USR Sicilia del 14/7/2022 prot. 20192, come

- rettificata con nota USR Sicilia del 26/7/2022 prot.21309, parimenti impugnata, comprensiva di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente alla nota USR Sicilia del 12/8/2022 prot.23576 che dispone l'azzeramento dei posti disponibili per le assunzioni di dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 nella medesima regione omettendo di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto;
- della nota USR Puglia del 5/7/2022 prot. 28383 nella parte in cui dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso utilizzando a tal fine le cd. sedi normodimensionate, nonché del DDG USR Puglia prot. n.30506 del 15/7/2022, comprensivo di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente al DDG USR Puglia prot.34615 del 12/8/2022 che dispone l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2022/23 nella medesima regione nella parte in cui omette di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto;
 - della nota USR Calabria del 5/7/2022 prot. 12994 che dispone la mobilità dei dirigenti scolastici in ingresso anche utilizzando a tal fine le cd. sedi normodimensionate, nonché della nota USR Calabria prot.13765 del 15/7/2022, comprensiva di allegati, che pubblica gli esiti della mobilità tenendo conto anche delle sedi cd. normodimensionate, unitamente alla nota USR Calabria prot.15961 del 12/8/2022 che dispone l'apertura delle procedure di attribuzione delle reggenze per l'a.s. 2022/23 anche sulle cd. sedi normodimensionate, presupponendo l'implicito azzeramento dell'organico disponibile alle assunzioni nella medesima

regione nella parte in cui omette di ricalcolare la quota del 40% da destinare alle assunzioni sull'organico originariamente previsto,
di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dei ricorrenti;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad esercitare la scelta delle regioni sulle quali essere assunti, anche con riferimento alle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, in relazione agli organici disponibili e sulla quota del 40% degli stessi in via principale tenendo conto delle sedi cd. normodimensionate ed in via subordinata non tenendo conto di dette sedi, ma previa rettifica delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici a.s. 2022/23 nella parte in cui le stesse hanno potuto essere disposte sull'organico ampliato dalle sedi cd. normodimensionate e previa restituzione al contingente destinato all'assunzione in ciascuna regione di sedi in numero tale da rispettare la percentuale del 40 per cento per le assunzioni.

Al fine premettevano:

-di essere tutti docenti che avevano preso parte con esito positivo al corso-concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (ex D.D.G. 1259 del 23.11.2017), superando tutte le prove previste ed essendo collocati in graduatoria definitiva in posizione di idonei, prossimi all'assunzione;

. che gli atti impugnati, determinavano illegittimamente **l'azzeramento** del contingente inizialmente disposto in relazione alle Regioni ove gli stessi aspirano ad essere immessi in ruolo quali dirigenti scolastici, ossia la Calabria (per la ricorrente Avolio), la Puglia (per le ricorrenti Giammaruto, Paolillo e Pomo) e la Sicilia (per tutti gli altri ricorrenti).

- Che ciò avveniva in quanto, nell'ambito del complesso meccanismo dedicato alla distribuzione delle postazioni sulle quali attribuire incarichi dirigenziali, erano venute a mancare, illegittimamente, le cd. sedi normodimensionate disponibili, malgrado delle stesse sedi cd. normodimensionate si fosse appena fatto uso ai fini della cd. mobilità infraregionale e malgrado la Legge disponesse espressamente che dette sedi fossero utilizzabili sia per la mobilità che per l'attribuzione di nuovi incarichi;
- Che nel solo del quadro normativo di riferimento¹ le cd. sedi normodimensionate che sino allo scorso a.s. non risultavano utili all'attribuzione di postazioni dirigenziali (né per mobilità, né per assunzioni), lo erano adesso divenute per espressa volontà di Legge, ma – come si diceva – il Ministero ne aveva appena fatto uso ai fini della mobilità, trovando invece la strada sbarrata da ignoto ed illegittimo veto del MEF all'atto delle assunzioni;
- Che gli organici regionali che prevedevano la dotazione disponibile per le postazioni dirigenziali da suddividere nelle percentuali del 60% alla mobilità e del 40% alle assunzioni (ex art.19 quater del decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022) risultavano adesso, una volta effettuate le operazioni di mobilità, **del tutto azzerati nelle regioni di interesse dei ricorrenti per l'assunzione**;
- Che gli Uffici scolastici regionali, una volta azzerato il contingente per le assunzioni, avevano disposto che le sedi cd. normodimensionate residue venissero attribuire "in reggenza".

¹ costituito dall'art.19 quater del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni in L. n. 25 del 28/03/2022 <<DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ STRAORDINARIA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI>>, il quale dispone che "In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo".

Disposizione questa, da raccordarsi con l'art.47 del D.L. 36/2022, conv. in Legge n.79 del 29/06/2022, che al comma 8 prevede "All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».

Tanto premesso, articolavano analitici motivi di ricorso.

Discussa la causa all'udienza camerale del 27/9/2022 l'adito Collegio ordinava alle resistenti Amministrazioni la produzione in giudizio del veto (fin lì ignoto) che il MEF aveva frapposto alla richiesta d'assunzione di dirigenti scolastici sulle sedi cd. normodimensionate formulata dal Ministero istruzione.

Tale provvedimento, già tuzioristicamente impugnato col ricorso introduttivo ancorché ignoto alle parti private, veniva versato in atti dalla difesa erariale in data 4.10.2022, unitamente ad allegata relazione della Ragioneria generale dello Stato. Note, così, oggi le reali motivazioni frapposte dal MEF nel negare le assunzioni chieste dal Ministero dell'Istruzione, del medesimo atto si impone espressa impugnativa con motivi aggiunti per

L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO MEF RECANTE PROTOCOLLO n.61532 DEL 14/07/2022 E DELL'ALLEGATA RELAZIONE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO RECANTE PROTOCOLLO n.193909 del 13/7/22

per le seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.19 QUATER DECRETO-LEGGE N.4 DEL 27 GENNAIO 2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. N. 25 DEL 28/03/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.47 D.L. 36/2022 CONV. IN LEGGE N.79 DEL 29/06/2022 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – DISCENDENTE FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 978, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, n. 178

La lettura del provvedimento (a dir poco) sintetico del MEF recante protocollo n.61532 del 14/07/2022 impone, per comprenderne le reali motivazioni, il rimando

alla relazione della Ragioneria generale dello Stato recante protocollo n.193909 del 13/7/22, solo dalla quale è dato comprendere il reale percorso logico-motivazionale che ha condotto al diniego in oggetto.

Orbene, appare fin troppo chiaro l'errore sui presupposti evidentemente travisati dal MEF con riferimento alla sequenza delle norme nel tempo.

Ebbene, le risultanze che emergono sono raggelanti.

I destini di decine e decine di neodirigenti sono stati condizionati da affermazioni di principio totalmente slegate dalle norme primarie e con esse contrastanti.

Si legge nella relazione della Ragioneria generale quanto segue:

<< Con riferimento ai 228 posti concernenti il contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, si rappresenta quanto segue.

L'art. 47, comma 8, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 rende possibile che i posti di dirigente scolastico attivati nelle istituzioni scolastiche che raggiungono i parametri numerici introdotti dall'art. 1, comma 978, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 fino all'a.s. 2023/24, siano disponibili per le operazioni di mobilità e per il conferimento di ulteriori incarichi. Il sopra indicato comma 8 precisa che per i dirigenti scolastici resta ferma l'applicazione dell'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che per gli effetti riferiti alla mobilità prevede che non devono derivare situazioni di esubero di personale. Deve poi considerarsi che, in ogni caso, per i posti scaturenti dall'applicazione del più volte richiamato comma 978, come già esplicitato nella relazione tecnica riferita al citato comma 978 e confermato nella relazione tecnica del suddetto comma 8 dell'art. 47, non è disposto alcun incremento delle facoltà assunzionali né l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato. Pertanto la richiesta di autorizzazione ad assumere riferita ai 228 posti di dirigente scolastico non risulta assentibile>> .

Ben diversamente dagli anni precedenti e dal pregresso quadro normativo di riferimento, che rimonta alla preesistente L.178/2020, siamo ora in presenza di una essenziale novità legislativa della quale doveva risultare se e come anche il MEF avesse preso atto, assumendola in doverosa considerazione.

Lo scrutinio attorno alla legittimità, o meno, del veto del MEF (prima ignoto) frapposto alla richiesta espressa dal Ministero Istruzione con nota prot.57855 del 5/7/2022 di voler autorizzare ulteriori 228 posti – a valere sul contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - necessari ad assumere tutti gli idonei ancora presenti nella vigente graduatoria concorsuale, nella parte in cui nega tale autorizzazione, ruota proprio attorno alla ponderazione che tale Dicastero **avrebbe dovuto** compiere del nuovo quadro normativo descritto rispetto alle precedenti disposizioni di cui alla L.178/2020, essendo evidente che tale veto non potesse comunque essere espresso con riferimento a quegli stessi presupposti esistenti con la pregressa disposizione di Legge, dovendo ora l'Amministrazione dare attuazione alle normative sopravvenute nel 2022 e rendere disponibili sia per la mobilità che per le assunzioni le cd. sedi normodimensionate.

Ed invece ci troviamo di fronte esclusivamente a considerazioni attinenti la normativa preesistente, ossia la L.178/2020, art.1 c.978, ovvero la sua relazione tecnica di accompagnamento, che risultano non pertinenti, oltre che evidentemente superati dalla successiva disposizione di cui all'art. 47, comma 8, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79-

Per intenderci: **è superato dalla stessa Legge l'originario divieto d'assunzione** sul quale incomprensibilmente ritorna invece il MEF.

Sarà utile ripercorrere l'exkursus normativo.

La legge 178/2020, all'art.1 c.978 recitava:

<<Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità

linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979.

Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome.

Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche...>>.

La soglia di permanenza in vita delle scuole autonome viene abbassata da 600 a 500 alunni, ma nel solco di tale preesistente normativa, ci si preoccupava solo di disciplinare espressamente che solo sotto la soglia di 500 alunni² vigesse un divieto di attribuzione di sede ai Dirigenti scolastici ed ai DSGA, mentre **nulla era esplicitato circa le sorti delle sedi con alunni fra 500 e 600³**, il che raffigurava come inespressa la *voluntas legis* circa la destinazione di tali ultimi posti, rendendo indiscutibilmente lecito, a netto di qualsivoglia considerazione, l'eventuale diniego del MEF all'attribuzione stabile di tali sedi.

Non esistendo norma autorizzativa, era lecito che su tali posti non si assumesse e non appare contraddittorio l'arresto negativo di questo Collegio con riferimento al pregresso quadro legislativo.

Ma la novità legislativa introdotta dal comma 8 dell'art.47 del D.L. 36/2022, conv. in Legge n.79 del 29/06/2022, sta proprio nella chiara ed inequivoca volontà del Legislatore di disciplinare, adesso, le sorti proprio di tali sedi fra 500 e 600 alunni, disponendo che <<...**Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di**

² Ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

³ O fra 300 e 400 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche

ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi...>>.

A tale rivoluzionato quadro normativo, espresso con rara chiarezza, quindi, non è certamente sovrapponibile la preesistente disposizione che diceva ben altro.

Né la relazione tecnica accompagnatoria, fondata su presupposti ormai superati ed oggi non più esistenti.

Dunque, il quadro si compone perfettamente.

Il Ministero dell'Istruzione è perfettamente conscio della piena utilizzabilità di detti posti, atteso che ne fa uso per la mobilità e ne programma le assunzioni chiedendo il visto al MEF; il diniego del MEF è totalmente avulso dall'attuale quadro normativo ed illegittimo e sposta sul terreno dell'azzeramento dell'organico dopo la mobilità il reale problema.

Dunque, a tale provvedimento, già impugnato come ignoto col ricorso principale ed oggetto, oggi, di espressa impugnativa per motivi aggiunti, si deve ascrivere in pieno la finale violazione e/o falsa applicazione delle summenzionate norme primarie che si è già originariamente denunciata e descritta.

Come si è premesso, con l'art.19 quater decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni con l. n. 25 del 28/03/2022 il Legislatore, nella consapevolezza della necessità di offrire compiuta regolamentazione alla materia della distribuzione dei posti disponibili di dirigente scolastico, ha disposto con estrema chiarezza per gli aa.ss. 2022/23, 2023/24 e 2024/25 le percentuali (in deroga alle ordinarie previste dalla contrattazione di settore) venissero distribuite in misura del <<60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione>> da destinare alla mobilità, residuando il 40 per cento da destinare all'attribuzione di nuovi incarichi, sempre in ciascuna regione.

La rubricata disposizione infatti dispone che *“In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale **per la mobilità interregionale** dei dirigenti scolastici, **è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti**, annualmente, **in ciascuna regione** per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo”.*

La peculiarità del regime dei dirigenti scolastici è fissata dall'art.25 del D. Lgs 165/2001, specificamente dedicato ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, che stabilisce espressamente che *“I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale”,* sicché l'organico di riferimento per i dirigenti scolastici (sia ai fini delle assunzioni, sia ai fini della mobilità) sarà sempre e solo di portata regionale.

In linea con quanto precede l'art.2 del Bando di concorso (DDG 1259/2017) dispone che *“...Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, è indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti ...”.*

Dunque, la previa e corretta determinazione dell'organico disponibile a livello regionale, costituisce allo stesso tempo sia il presupposto per la corretta applicazione dell'art.2 del Bando e con esso dell'art.29 D.Lgs. 165/2001, sia il terreno su cui si misura la corretta applicazione dell'art.19 quater decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni con l. n. 25 del 28/03/2022

che ha fissato con Legge delle quote di riparto dell'organico **in ciascuna regione** da ripartire fra mobilità (60%) e attribuzione di nuovi incarichi (40%).

Orbene, **l'art. 19 quater del decreto legge n. 4 del 27.01.2022**, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, viene **correttamente richiamato e collegato alla determinazione delle quote del 60% e 40 % di cui all'art.47 d.l. 36/2022 conv. in legge n.79 del 29/06/2022 in tutti gli atti procedurali che hanno portato alla quantificazione dell'organico dei posti vacanti e disponibili per ciascuna regione** (cfr. Nota MI Prot. n. 22253 del 08.06.2022; Nota MI Prot. n. 25442 del 04.07.2022; Nota USR Sicilia Prot. n. 16761 del 14.06.2022; Nota USR Sicilia Prot. 19329 del 05.07.2022; Nota USR Sicilia Prot. n. 20192 del 14.07.2022; Nota USR Puglia prot. 28383 del 5/7/2022; Nota USR Puglia prot. n.30506 del 15/7/2022; Nota USR Puglia prot.34615 del 12/8/2022; Nota USR Calabria del 5/7/2022 prot. 12994; Nota USR Calabria prot.13765 del 15/7/2022; Nota USR Calabria prot.15961 del 12/8/2022); detto articolo stabilisce testualmente, che: *"In deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, è **reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale, anche per gli anni scolastici successivi all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo***".

La norma di legge, dunque, ad un tempo fissa il tetto massimo di posti da destinare alla mobilità **per ciascuna regione**, e determina che la restante quota parte **debba** essere destinata alle nuove attribuzioni di incarico, per ciascuna regione, non

potendo invece in alcun caso essere legittimamente del tutto azzerata nelle regioni di interesse a favore di una percentuale di mobilità diversa da quella massima stabilita, senza che con ciò non si palesi una violazione di petto della stessa disposizione.

Lo stesso Bando di concorso da cui origina il diritto all'assunzione dei docenti ricorrenti, recita, all'art.2 c.1, che *<<...Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, è indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti...>>* e all'art.15 c.2 che *<<...I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun **USR**...>>*: dalle predette disposizioni, concorsuali e di Legge, emerge chiaramente che il Legislatore, nel disciplinare con un apposito articolo (art. 25 D. Lgs. n. 165/2001⁴) la dirigenza scolastica, ha inteso dare una specifica ed ulteriore disciplina rispetto alla dirigenza amministrativa, in ragione della peculiarità della figura del dirigente scolastico e della sua funzione.

Pertanto per espressa previsione legislativa, il ruolo dirigenziale scolastico è un ruolo regionale che prevede, sia per la nomina che per la durata degli incarichi dirigenziali, modalità differenti rispetto a quelle utilizzate per altre categorie di dirigenti pubblici.

⁴ D. Lgs. n. 165/2001, art. 25, comma 1: «*Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa*»

L'unità di misura delle sorti dei rapporti lavorativi dei dirigenti scolastici è, dunque, costituita dall'organico regionale ed è allo stesso organico regionale che si riferisce la Legge (art.19 quater decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni con l. n. 25 del 28/03/2022) nel fissare le percentuali (60% alla mobilità – 40% alle assunzioni).

Il complessivo contegno dell'Amministrazione scolastica, fatalmente condizionato dal veto del MEF, invece, ha determinato una evidente violazione e/o falsa applicazione della rubricata disposizione contenuta nell'art.19 quater del D.L. n.4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni con L. n. 25 del 28/03/2022, essendo di fatto stata destinata alle operazioni di mobilità una quota ben superiore al 60% (già previsto in deroga) e che, alla luce dell'azzeramento dell'organico nelle citate regioni di interesse, equivale – in sostanza – al 100% dei posti.

Alla stessa maniera risulta violata e/o falsamente applicata la disposizione di cui all'art.47 D.L. 36/2022 conv. in Legge n.79 del 29/06/2022 che prevede la disponibilità, per volontà della Legge, delle cd. sedi normodimensionate tanto per le procedure di mobilità, **quanto per l'attribuzione di nuovi incarichi**, essendo invece dimostrata de facto l'avvenuta utilizzazione di tali sedi **esclusivamente per le procedure di mobilità ed in danno della quota del 40% da assegnarsi alle nuove attribuzioni di incarichi.**

Appare evidente, al riguardo, l'illegittimità del provvedimento MEF qui impugnato espressamente e frapposto come veto alla richiesta espressa dal Ministero istruzione con nota prot.57855 del 5/7/2022 di voler autorizzare ulteriori 228 posti – a valere sul contingente delle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni pari o superiore a 500 o a 300 nel caso di piccole isole, comuni montani o aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - necessari ad assumere tutti gli idonei ancora presenti nella graduatoria del concorso bandito con decreto

direttoriale n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui nega tale autorizzazione: appare palese che, in presenza del nuovo quadro normativo descritto rispetto alle precedenti disposizioni di cui alla L.178/2020, tale veto non potesse comunque essere espresso con riferimento a quegli stessi presupposti esistenti con la pregressa disposizione di Legge, dovendo ora l'Amministrazione dare attuazione alle normative sopravvenute nel 2022 e rendere disponibili sia per la mobilità che per le assunzioni le cd. sedi normodimensionate.

*** **

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il presente atto di motivi aggiunti concerne un provvedimento già impugnato con ricorso principale del quale non amplia il thema decidendum, non soggiacendo quindi ad obbligo di versamento del contributo unificato.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si confermano le conclusioni tutte di cui al ricorso introduttivo:

VOGLIA

l'On.le TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare, previa adozione delle misure cautelari invocate, gli atti impugnati nei limiti evidenziati in domanda principale od in domanda subordinata, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Catania-Roma, 27/10/2022

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore M. A. Spataro